



*Schede
di lettura
del DDL*



CISL
SCUOLA

18 marzo 2015

Premessa

Questa “ricognizione” del disegno di legge Buona Scuola, i cui contenuti sono stati illustrati al termine del Consiglio dei Ministri di giovedì 12 marzo 2015, viene condotta in assenza del testo ufficiale, che non risulta ad oggi ancora presentato ad uno dei due rami del Parlamento né anticipatamente fornito alle parti sociali; la nostra elaborazione si basa dunque sui testi ufficiosamente circolanti, di volta in volta con modifiche anche di un certo rilievo. Rispetto ad essi è stata predisposta una serie di schede di lettura che seguono puntualmente l’impianto del disegno di legge, indicando per ogni articolo una sintesi del contenuto e i punti ritenuti di particolare interesse o criticità.

L’esordio del provvedimento è tutto incentrato sull’obiettivo di dare **piena attuazione** all’autonomia scolastica, con il proposito esplicito di revisione del quadro giuridico definito dall’art. 21 della Legge “Bassanini” e dalle relative norme ordinamentali, che vengono comunque richiamate.

Nelle more di tale revisione - ed è a dir poco sorprendente che si ipotizzi ancora una fase transitoria dopo quasi 20 da quell’evento legislativo - **viene rafforzata la funzione del dirigente scolastico** per garantire **l’immediata e celere** gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali. Proceduralmente, quindi, si tenderebbe a liberarlo il più possibile dai vincoli di preventiva acquisizione di proposte e pareri, sottraendo poteri deliberativi ad altri soggetti collegiali; ciò avviene con disposizioni immediatamente precettive ed altre, più generali e organiche, attraverso un’ampia delega legislativa, che dovrà essere esercitata entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, nel rispetto di pressanti principi e criteri direttivi, cosicché in 2 anni e mezzo il nostro attuale sistema scolastico pubblico verrà sostanzialmente “*riformato, adeguato e semplificato*”.

Evidentemente per il Governo **le cause** che avrebbero finora impedito all’autonomia scolastica di esplicitare tutte le sue potenzialità risiederebbero sostanzialmente nella scarsa potestà decisionale dei dirigenti scolastici. Si riprende così il noto passaggio delle Linee Guida per la Buona Scuola del settembre scorso, nelle quali si affermava testualmente che i “**presidi**”, essendo contemporaneamente **titolari delle relazioni sindacali, responsabili legali** dell’istituzione scolastica, **datori di lavoro e stazione appaltante** “*...sono responsabili di (quasi) tutto; ma non hanno nelle loro mani le leve di governo per assumere al meglio tali responsabilità*”.

La filosofia che traspare dal disegno di legge, con un cambiamento di accenti piuttosto marcato rispetto al rapporto Buona Scuola (tutto centrato su piano assunzionale e carriere per merito), si può così sintetizzare: l’autonomia scolastica si valorizza rafforzando ruolo e poteri del dirigente scolastico.

È notevole la distanza rispetto a un’idea di autonomia, che è anche la nostra, centrata sulla scuola come comunità che istruisce ed educa, attraverso l’azione di soggetti che vi agiscono a vario titolo ma con alto livello di condivisione e corresponsabilità. La scuola come ce l’hanno affidata la Costituzione e l’ordinamento da essa discendente, la scuola della “**partecipazione**” di tutte le componenti che la pongono in essere, ciascuna con distinti

ruoli, prerogative e responsabilità, la scuola dell’**“inclusione”** e della **“solidarietà interprofessionale”**.

L’impressione che si ricava dal DDL è quella di un’enfasi insistita sulla figura del “capo” anche quando si attribuiscono compiti e potestà alle “istituzioni scolastiche”, quasi sempre tendenti a essere identificate nella figura del loro “rappresentante legale”.

Nella scuola dell’autonomia o si afferma la logica del “progetto condiviso”, o rischia di prevalere quella burocratica del “mero adempimento”.

Sul piano della tecnica giuridica, rileviamo che l’impianto del DDL evidenzia l’**intreccio** tra **norme immediatamente precettive** e **norme delegate**, che diventeranno vigenti solo con l’adozione e l’entrata in vigore dei Decreti Legislativi. Ciò renderà complicata la vita e l’attività delle scuole, con prevedibile ripercussione nella dialettica dei rapporti interprofessionali, a causa dell’accavallarsi, talvolta contraddittorio, tra **disciplina ritenuta vigente** e **disciplina delegata**.

L’art. 21 della “bozza”, infatti, elenca ben 14 materie la cui disciplina viene demandata, come detto, ad atti di decretazione secondaria (Decreti Legislativi/Regolamenti) per l’adozione dei quali, oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi della Legge 59/1997 (Bassanini) ne vengono elencati e specificati, in aggiunta, ben 61.

Pertanto le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia saranno chiamate a districarsi tra una **fase transitoria** nella quale manca, (nell’attuale formulazione del DDL) una chiara declaratoria abrogativa delle norme “previgenti”) ed una **fase a regime** nella quale soltanto, a seguito del completamento di un’apposita delega, potremo disporre di un’articolata **codificazione** delle disposizioni di legge per materie omogenee.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 (Oggetto e principi)

E' introdotta la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento delle competenze degli studenti e l'apertura della comunità scolastica al territorio.

CAPO II AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 2 (Autonomia scolastica e offerta formativa)

Viene rafforzata la figura del Dirigente Scolastico ed è istituito l'organico dell'autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali.

Sono le Istituzioni Scolastiche a predisporre entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento il Piano dell'offerta formativa nel quale si determina il fabbisogno di posti di organico dell'autonomia.

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente.

*Combinando quanto previsto dal comma 8, il Piano triennale sembrerebbe articolarsi come segue: da un lato il piano dell'offerta formativa definito ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/1999 e quindi formulato e deliberato dal Collegio dei Docenti e dall'altro la definizione di un piano di fattibilità di competenza esclusiva del Dirigente scolastico, nel quale sono indicati il fabbisogno dei posti e il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali. Il comma 9 tuttavia dispone che il piano triennale è elaborato dal dirigente scolastico, **sentito** il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio. La formulazione del comma 9 sembrerebbe attribuire al DS il compito di elaborazione del piano triennale nella sua totalità, contraddicendo quanto contenuto nel comma precedente.*

Sarà l'Ufficio scolastico regionale a valutare la proposta di piano presentata dai dirigenti scolastici in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3. Successivamente viene inoltrato al MIUR che verifica il rispetto degli indirizzi strategici e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture e il numero di posti dell'organico.

L'Ufficio Scolastico Regionale entrerebbe anche nel merito degli obiettivi individuati in sede di programmazione dal Collegio dei docenti, in sostanza effettuerebbe un controllo anche sulla parte didattica. La tempistica prevista (entro ottobre la Scuola invia all'Ufficio Scolastico Regionale il Piano triennale, e dopo l'iter di controllo previsto entro febbraio aggiorna il Piano che diventa efficace) appare assolutamente inadeguata in considerazione della mole di Piani che sia l'Ufficio Scolastico Regionale sia il MIUR dovranno esaminare.

L'organico è determinato su base regionale con cadenza triennale dal MIUR di concerto con MEF e F.P sentita la Conferenza Unificata. (cfr. art. 6 comma 2)

Il riparto tra le Regioni è effettuato in base al numero delle classi nonché su dati di forte processo immigratorio e tassi di dispersione. (cfr. art. 6 comma 2)

La Direzione Regionale ripartisce tra i territori le dotazioni ed assegna infine i posti alle scuole sulla base del piano triennale di ciascuna. (cfr. art. 6 comma 3)

I D.S. attribuiscono i posti al personale iscritto agli albi. (cfr. art. 6 comma 3)

Entro febbraio le scuole aggiornano il Piano che diviene efficace. (cfr. art. 2 comma 6)

L'Organico dell'autonomia è costituito da (cfr. art 2 comma 3):

- Posti comuni
- Posti di sostegno (*confermato l'attuale organico di diritto e la possibilità di istituire posti in deroga*)
- Posti per il Potenziamento Offerta Formativa di scuola (CLIL, competenze matematiche, musica, arte, diritto ed economia, legalità, alimentazione, discipline motorie, tempo scuola – apertura pomeridiana, competenze digitali, alternanza scuola lavoro, individualizzazione dei percorsi, alfabetizzazione lingua italiana ecc.)

L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato utilizzando anche docenti di madrelingua o abilitati nella specifica classe di concorso e addirittura mediante ricorso alla fornitura di appositi servizi.

Per quanto riguarda il ricorso alla fornitura di appositi servizi non si precisa quali siano i soggetti ai quali le scuola possono rivolgersi, attraverso quali procedure e quali requisiti siano richiesti a tali soggetti.

L'insegnamento di musica ed educazione fisica alla primaria è assicurato da docenti specialisti abilitati nelle rispettive classi di concorso.

Per l'anno scolastico 2015/2016 il Dirigente scolastico predispone un'ipotesi stralcio del Piano dell'Offerta Formativa redatta di concerto con il Collegio e sentito il Consiglio di Istituto e individua i docenti (i nuovi assunti del piano straordinario di cui all'art. 8) da destinare all'organico funzionale scegliendoli dall'albo territoriale.)

Questa operazione è strettamente connessa alla definizione dell'organico dell'autonomia e alla realizzazione del Piano straordinario di assunzioni. Considerando che in sede di prima attuazione l'organico dell'autonomia dovrebbe essere determinato entro il 30 maggio 2015, non si comprende come le Istituzioni possano formulare il piano triennale in assenza degli strumenti attuativi. Un motivo in più per accelerare i tempi stralciando il piano di assunzioni e la determinazione degli organici da ricondurre ad apposito decreto legge.

Art. 3 (percorso formativo degli studenti)

E' introdotto il Curriculum dello studente che ne individua il profilo associandolo ad una identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Art. 4 (Scuola, lavoro e territorio)

Vengono quantificate le ore di alternanza scuola lavoro: almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali nel secondo biennio e ultimo anno (in sostanza ultimi tre anni), almeno 200 ore complessive nel triennio nei percorsi liceali. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata, come già oggi previsto.

Con successivo decreto è definita la “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza”.

E' abrogato il processo di sperimentazione dell'apprendistato negli ultimi due anni della Secondaria di Secondo Grado previsto dal decreto legge 104 (ministro Carrozza) e viene prevista già a partire dal secondo anno la possibilità per gli studenti di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipula di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Quest'ultima opportunità sembra riconducibile solo agli Istituti Professionali che svolgono azioni di integrazione o di complementarietà per il conseguimento della qualifica triennale o di un diploma professionale. L'individuazione e la scelta delle imprese e degli enti disponibili, nonché la stipula delle convenzioni, è demandata alla esclusiva competenza del DS, non essendo previsto neppure a titolo consultivo l'intervento degli organi di governo della scuola.

Art. 5 (Innovazione digitale e didattica laboratoriale)

Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico professionali possono dotarsi di laboratori territoriali attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università etc. per i settori strategici del Made in Italy, del collocamento al lavoro e della riqualificazione di giovani non occupati. Prevista l'apertura della scuola al territorio e la possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

La didattica laboratoriale appare curvata sugli Istituti Tecnici e Professionali, mentre manca ogni riferimento ai CPIA nonostante la riqualificazione rientri nelle loro finalità. Non di poco conto le ricadute sul personale docente e ATA, per le previste attività di formazione, per le quali non si danno indicazioni circa le modalità di svolgimento né sull'individuazione dei docenti cui affidarne il coordinamento.

CAPO III ORGANICO DEI DOCENTI, RECLUTAMENTO

DEI DOCENTI E ASSEGNAZIONE POSTI

Art. 6 (Organico dei docenti per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)

Mentre si rinvia a quanto già indicato con riferimento all'art. 2 per quanto riguarda la definizione degli organici e la ripartizione degli stessi, si evidenzia che l'organico dei posti comuni e dei posti funzionali sarà determinato sulla base del fabbisogno individuato da

ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale come confermato dagli Uffici Scolastici Regionali.

L'organico è determinato su base regionale con cadenza triennale dal MIUR di concerto con MEF e F.P. sentita la Conferenza Unificata. (art. 6 comma 2)

Il riparto tra le Regioni è effettuato in base al numero delle classi nonché in base ai dati di forte processo migratorio e tassi di dispersione. (art. 6 comma 2)

La Direzione Regionale ripartisce tra i territori le dotazioni ed assegna infine i posti alle scuole sulla base del piano triennale di ciascuna. (art. 6 comma 3)

I D.S. attribuiscono i posti al personale iscritto agli albi. (art. 6 comma 3)

Art. 7 (Competenze del dirigente scolastico)

“Competenze del dirigente scolastico”

- a) svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento;
- b) è responsabile delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti;
- c) propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati alla scuola, sulla base del Piano Triennale e, per l'a.s. 2015/2016, dell'ipotesi-stralcio.

I ruoli docenti sono regionali articolati in albi territoriali suddivisi per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologia di posto. L'ambito territoriale cui fanno riferimento gli albi è definita dall'USR anche in funzione della popolazione scolastica.

L'assegnazione alle scuole è preceduta da una proposta rivolta:

- ai docenti iscritti negli istituendi Albi territoriali
- al personale di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica

L'iscrizione all'Albo territoriale non è prevista per gli insegnanti già di ruolo alla data di entrata in vigore della legge, che vengono inseriti nell'Albo solo in caso di intervenuta mobilità territoriale o professionale (trasferimento che comporta l'ingresso in un ambito territoriale diverso da quello di provenienza, o in altra classe di concorso anche nello stesso ambito territoriale – cfr. ultimo capoverso comma 4).

L'attuale sistema di assegnazione dei docenti alle classi è destinato, a regime, a essere totalmente modificato. Anche la “titolarità” di sede è oggetto di una significativa e preoccupante innovazione. Infatti i docenti destinatari del piano assunzionale non scelgono più la loro scuola in base alla posizione di graduatoria occupata, ma vengono inclusi nell'Albo territoriale (distinto per ordine e grado di scuola, classe di concorso e tipologia di posto) in cui rimangono in attesa di ricevere una proposta di incarico di durata triennale da parte di un Dirigente Scolastico. Di per sé evidente la difficoltà di gestire il nuovo modello fin dal prossimo anno scolastico, in assenza di abrogazione del vigente ordinamento? Resta comunque confermato che la mobilità 2015/16 avviene con le regole del vigente CCNI e quindi con acquisizione della titolarità su una scuola (esclusa ovviamente la DOS); non può trovare in sostanza applicazione, a settembre 2015, il principio dell'iscrizione all'Albo per intervenuta mobilità territoriale o professionale.

Le procedure descritte alle nostre precedenti lett. a), b) e c) prevedono la pubblicità dei criteri adottati dal dirigente per selezionare i docenti cui proporre l'incarico, la pubblicità degli incarichi conferiti e la motivazione a fondamento della proposta, che comunque deve tener conto dei dati disponibili nel *Portfolio* di ciascun docente che contiene il *curriculum* formativo e le competenze professionali possedute

- a) individua fino a 3 docenti (perché questo vincolo? Evviva la “rafforzata” autonomia dirigenziale!) tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione.
- b) nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse , anche logistiche (cioè: i locali?) riduce il numero di alunni per classe, in deroga agli attuali parametri (eliminazione delle cosiddette “classi pollaio”). A regime, anche la formazione e composizione delle classi diventerebbe competenza esclusiva del DS.

Manca ogni riferimento alla natura dei criteri di scelta adottati dal DS (discrezionali? indicati dal MIUR? proposti dagli organi di partecipazione?) né si danno indicazioni sulle modalità e i tempi con cui è predisposto il Portfolio del docente. Non si fa più alcun cenno alle figure del docente mentore e di staff, resta la previsione di una generica collaborazione di docenti all'organizzazione dell'istituzione, imponendo invece che i “coadiutori” siano al massimo tre.

In questo articolo, motivata dalle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, viene inserita l'integrazione del Fondo Unico Nazionale: 12 milioni per il 2015 e 35 a decorrere dal 2016.

La “soluzione” proposta è del tutto parziale giacché mentre ripristina la consistenza del FUN a partire dall'a.s. 2015/2016, non copre il “buco” (generato dallo “scippo” dai Fondi Regionali della RIA del personale dirigente cessato dal servizio) degli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014). Pertanto le aspettative “risarcitorie” dei dirigenti scolastici restano attualmente legate agli esiti del contenzioso giurisdizionale al TAR del Lazio, unitariamente promosso dalle 5 OO.SS. Rappresentative dell'Area V.

Viene dettata una disposizione transitoria (nelle more della relativa revisione) per la valutazione dei dirigenti scolastici, in base alla quale si tiene conto:

- 1) del Regolamento 80/2013;
- 2) dei criteri utilizzati per la scelta, valorizzazione e valutazione dei docenti (come e a partire da quando?);
- 3) dei **risultati** dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle **azioni specifiche** messe in campo dal dirigente scolastico **per migliorarli** (cioè all'efficacia dei Piani di miglioramento previsti dal Regolamento 80/2013, la cui generalizzazione è fissata all'a.s. 2016/2017).

Art. 8 (Piano assunzionale straordinario)

Per l'attuazione del piano straordinario di assunzioni, per l'a.s. 2015/2016 in prima applicazione, il MIUR determina l'organico dell'autonomia entro il 30 maggio per i posti comuni e di sostegno. I posti aggiuntivi per il potenziamento sono previsti per primaria, secondaria di I e II grado e non per la scuola dell'infanzia. (comma 1)

I nuovi assunti saranno inseriti negli albi di cui all'art. 7.

I posti sostegno sono quelli del D.L. 104 (nuovo O.D. Carrozza).

Per i nuovi assunti di fatto si introduce una titolarità di albo territoriale e la chiamata per incarico da parte dei D.S., come già dettagliatamente descritto nelle osservazioni all'art. 7

Destinatari delle assunzioni e dell'inserimento negli albi territoriali nel limite dei posti del nuovo organico dell'autonomia (comma 2) sono:

- Vincitori del concorso 2012
- Docenti inseriti a pieno titolo nelle Gae

Coloro che sono presenti in entrambe le graduatorie devono scegliere una delle due. (comma 3)

- Sono esclusi: (comma 9)
 - i docenti già di ruolo nello Stato presenti in entrambe le graduatorie
 - gli aspiranti che non sciolgono la riserva entro 30/06/2015

Vincitori Concorso 2012	50% dei posti Nell'ambito della regione del concorso 2012 Individuati dall'albo territoriale (possono esprimere preferenza)
GaE:	50% dei posti + posti residui concorso Ambito provinciale Individuati dall'albo territoriale
Aspiranti residui	posti residui delle fasi precedenti Ambito nazionale Individuati dall'albo territoriale (possono esprimere preferenza)

I posti che derivano dalle rinunce non sono più assegnati

Assunzioni - modalità:

- prioritaria sui posti di **sostegno** (se specializzati)
- nel grado di istruzione/classe di concorso con **maggiore punteggio**

Procedure previste:

- **Domanda di assunzione** (avviso in Gazzetta Ufficiale)
 - con espressione di preferenza tra tutti gli albi territoriali

E' bene precisare che in caso di indisponibilità dei posti per gli albi territoriali indicati non si procede all'assunzione, ciò significa che deve essere data opportunità agli interessati di esprimere il maggior numero di preferenze possibili.

- Gestione esclusivamente tramite il **sistema informativo** del MIUR:
 - della proposta di assunzione
 - dell'accettazione entro 10 giorni, pena cancellazione
 - della rinuncia

Perdita di efficacia dal 01/09/2015

- delle GaE del personale Educativo e Docente (esclusa la scuola dell'infanzia)

Soppressione

- dalla data di entrata in vigore della legge le graduatorie dei concorsi banditi prima dell'anno 2012 - 1999 - 1990

La I fascia delle graduatorie di istituito vale fino al 2016/2017 per i non assunti nel piano.

A partire dal 2016/17 si assume solo attraverso concorsi ordinari (salvo quanto verrà previsto per le GAE della scuola dell'infanzia, di cui si mantiene l'efficacia)

- Assunzioni successive solo con concorso ordinario nazionale su base regionale
- Validità delle graduatorie di merito fino concorso successivo - massimo 3 anni ad eccezione scuola infanzia

Art. 9 (Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo)

Il personale è assunto in ruolo dopo il positivo superamento del periodo di prova e di formazione.

Restano confermati i 180 giorni per la validità dell'anno di formazione e di prova, ma dei 180 giorni almeno 120 devono essere dedicati all'attività didattica.

È modificata rispetto al T.U. oggi vigente la procedura di valutazione del personale in periodo di formazione e di prova, che viene affidata al Dirigente Scolastico in esito a una procedura di istruttoria attivata e predisposta dal docente tutor. Il Dirigente ai fini della valutazione dovrà sentire il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto.

Cosa cambia rispetto al T.U.: il dirigente scolastico assume le decisioni sentiti il collegio docenti e il Consiglio di Istituto (e quindi anche i genitori e gli studenti) che verranno dunque coinvolti nella valutazione del docente in prova e in formazione. È evidente che in questo modo si corre il rischio di valutazioni influenzate oltre misura dal "gradimento" dell'utenza, fattore che appare incongruo – sotto il profilo della competenza tecnica – in una procedura valutativa di questa delicatezza.

Le attività di formazione e di aggiornamento sono di competenza del MIUR che con proprio decreto provvederà a specificare obiettivi e criteri di valutazione del personale in prova e in formazione, prevedendo altresì verifiche e ispezioni in classe.

In caso di valutazione negativa il dirigente scolastico provvede alla dispensa immediata dal servizio senza obbligo di preavviso, o se il personale proviene da altro ruolo, il dirigente provvede alla restituzione al ruolo di provenienza.

Non è più prevista, diversamente da quanto disposto dal TU, la possibilità di concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Sono fatte salve le parti del T.U. compatibili con il nuovo dettato normativo:

- Elencazione dei casi che non comportano interruzione della prova (corsi di aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica)
- possibilità di proroga del periodo di prova nel caso in cui non siano stati prestati 180 giorni

Art. 10 (Carta del docente)

E' previsto per i docenti un voucher di 500 euro per acquisto di libri e pubblicazioni, di hardware e software, per l'ingresso a musei, mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche e iscrizione a corsi di aggiornamento. I criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei benefici saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Mef, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge.

La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale, in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta formativa e con i risultati emersi dai Piani di Miglioramento e le priorità indicate a livello nazionale dall'apposito piano adottato ogni tre anni dal MIUR.

E' previsto un finanziamento annuo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2016.

La formazione è strategicamente connessa ai Piani triennali e agli esiti dei Piani di miglioramento che derivano dall'autovalutazione degli istituti scolastici. Non si affronta il tema della formazione del restante personale della scuola.

Art. 11 (Valorizzazione del merito del personale docente)

Dal 2016 è istituito un fondo di 200 milioni annui ripartito in proporzione alla dotazione organica da assegnare alle scuole. Il D.S, sentito il C.d.I., assegna annualmente la somma sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati in materia di

- rendimento degli alunni
- progettualità
- innovatività
- contributo al miglioramento

Non è previsto alcun passaggio contrattuale in contrasto con il D.lvo 165/2001 che prevede due livelli di contrattazione (anche per la scuola) per l'attribuzione del salario. Indicati solo in modo generico i criteri per valutare i risultati che determinano l'assegnazione del premio, la cui natura non sembra potersi intendere strutturale.

Art. 12 (Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo di risarcimento)

- Non si possono conferire supplenze (docenti e ata) per la copertura di posti vacanti e disponibili per più di 36 mesi

- Viene prevista una dotazione di 10 milioni di euro per il 2015 e 2016 per il risarcimento dei danni, in esecuzione delle cause promosse sulla reiterazione dei contratti a termine per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili.

Di per sé evidente la dirompenza di una norma che impedisce a chi ha lavorato per 36 mesi anche non continuativi di sottoscrivere un ulteriore rapporto di lavoro a tempo determinato. La norma si orienta così in direzione diametralmente opposta rispetto ai pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea.

Art. 13 (Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche)

Per il personale comandato, distaccato, fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, è previsto il transito nei ruoli dell'Amministrazione di attuale utilizzo. Il transito avverrà a seguito di una procedura comparativa e previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione di destinazione.

CAPO IV ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Art. 14 (Open data)

E' istituito il Portale unico della Scuola per la pubblicità dei dati relativi a bilanci, anagrafe dell'edilizia, Sistema Nazionale di Valutazione, provvedimenti di incarico di docenza, sezione pubblica del Portfolio dei docenti, piani dell'offerta formativa, dell'Osservatorio Tecnologico, materiale e opere autoprodotte dagli istituti scolastici, oltre che i dati del Curriculum dello studente e atti e circolari.

CAPO V AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 15 (Cinque per mille)

Dall'esercizio finanziario 2016 tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto delle somme in questione.

Poiché la norma si riferisce alle Istituzioni Scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione il riparto riguarda anche le Scuole Paritarie.

Art. 16 (School bonus)

Credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione.

Art. 17 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)

Per la frequenza alle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo è prevista una detrazione per un importo non superiore a 400 euro annui.

CAPO VI EDILIZIA SCOLASTICA

Artt. 18 - 19 e 20

Non approfondiamo in questa sede il tema dell'edilizia scolastica, oggetto dei tre articoli di cui si compone il Capo VI, volendoci limitare a un esame delle norme di più diretto impatto sul rapporto di lavoro personale.

CAPO VII

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 21 (Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione)

La delega al Governo è estremamente ampia, e definisce 14 obiettivi:

1. riordino normativo, per giungere di fatto a un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione e formazione.
2. rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
3. riforma del sistema di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato, omogenee rispetto all'accesso al pubblico impiego
4. riordino dei ruoli dei docenti e delle modalità di assegnazione degli incarichi, nonché delle modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici, in riferimento al rafforzamento delle funzioni loro attribuite
5. riforma del diritto all'istruzione per studenti con disabilità e BES
6. riforma del sistema di governo delle istituzioni scolastiche e degli organi collegiali
7. rivisitazione degli indirizzi, articolazioni e opzioni della formazione professionale
8. semplificazione del sistema formativo degli ITS
9. istituzione di un sistema integrato di istruzione e educazione dalla nascita al sesto anno di età (ripresa del ddl Puglisi)
10. disciplina del diritto allo studio
11. riforma della normativa sugli ambienti digitali per la didattica
12. la revisione delle istituzioni scolastiche all'estero
13. riordino degli organi dei convitti e degli educandati
14. adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e della disciplina degli esami di Stato

Tra i principi e criteri direttivi definiti per l'adozione dei decreti legislativi si segnalano:

- la responsabilizzazione del dirigente scolastico nella scelta del personale docente e nella valorizzazione del merito e nell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- il superamento della disciplina di assunzione a tempo indeterminato del personale docente e educativo, con la conseguente immissione nei ruoli esclusivamente attraverso concorsi con graduatorie di durata triennale
- creazione del ruolo unico dei docenti, per gradi di istruzione e classi di concorso, con la finalità di superare il sistema delle graduatorie
- creazione del sistema di scelta del docente da parte del dirigente scolastico e della durata degli incarichi
- principi e criteri generali della mobilità territoriale e professionale
- eliminazione dei contratti a tempo determinato per l'assunzione su posti di organico di durata superiore a 36 mesi
- responsabilizzazione del dirigente scolastico nell'individuazione delle supplenze
- ridefinizione del ruolo dei docenti di sostegno e revisione dei criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche e educative
- revisione e disciplina dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, nel cui ambito prevedere il rafforzamento dei poteri di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico
- valorizzazione del DSGA quale figura di supporto tecnico-amministrativo riforma complessiva degli organi collegiali della scuola, con previsione di nuovi organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale, a supporto delle istituzioni scolastiche autonome

Come si vede, una delega amplissima, di complessiva riforma del sistema (ancorché il premier avesse escluso, in partenza, di voler fare “l’ennesima riforma”), con frequenti riferimenti a tematiche di forte impatto contrattuale.

Art. 22 (Sessione negoziale per la collazione e il riordino delle disposizioni contrattuali dei comparti scuola e Area V)

Viene previsto l'avvio, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, di una sessione negoziale volta al riordino delle disposizioni contrattuali per il personale del comparto scuola e dell'area V. Tale sessione sarà finalizzata a collazionare per materie omogenee le disposizioni contrattuali vigenti, a riordinare la disciplina della mobilità del personale docente, al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni contrattuali vigenti, anche apportando integrazioni e modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, ed infine all'abrogazione esplicita delle disposizioni contrattuali precedenti.

Art. 23 (Deroghe)

Per l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi della legge, non è richiesto il parere dell'«organo collegiale consultivo nazionale della scuola».

La norma dovrà ricordarsi con l'istituendo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, tra le cui attribuzioni vi è l'espressione di “pareri obbligatori”.

Il Regolamento di revisione delle classi di concorso non si applica per il Piano Straordinario di assunzioni.

Si fa riferimento a un regolamento che in realtà non è mai stato definito

Per il Piano straordinario delle assunzioni, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 non è più necessario il parere che il MEF esprime sentite le Commissioni competenti.

Art. 24 (Abrogazioni)

Sono abrogate le norme relative a:

- Adozione delle linee guida per finalità di potenziamento dell'autonomia scolastica e definizione organico di rete
- Monitoraggio annuale da parte del comitato di verifica tecnico finanziaria sul rispetto dei limiti previsti dall'art. 64 del D.L. 112/2008 relativi agli organici
- Il tetto degli organici del personale docente fissato dal D.L. 98/2011. (continua ad applicarsi in sede di definizione degli organici del personale educativo e ATA)
- Inefficacia generale delle norme contrattuali contrastanti con la presente legge.

Si dichiara in via generale l'inderogabilità delle norme da parte dei contratti e l'inefficacia delle attuali norme contrattuali contrastanti con la presente legge.

Il principio dell'inderogabilità così esteso travalica a nostro avviso le norme previste dal D.Lvo 150/2009.

Art. 25 (Copertura finanziaria)

Si indicano in modo dettagliato le coperture economiche relative alle diverse disposizioni.

